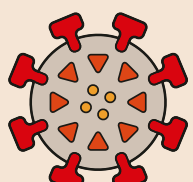


Norme & Tributi

Ritenute d'acconto sospese Penalizzato chi ha dipendenti

EMERGENZA COVID-19

FISCO



I Dl 18 e 23 stabiliscono l'esonero per chi ha fino a 400mila euro di compensi

La condizione scatta solo per chi non si avvale di lavoratori subordinati

**Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni**

L'articolo 19 del decreto liquidità - che consente, in presenza di determinati requisiti, a professionisti e agenti di chiedere al proprio committente di non effettuare le ritenute d'acconto sui compensi e le provvigioni incassate nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 - richiama alla mente il detto popolare che «chi ha il pane non ha i denti» e viceversa. Intendiamoci: in questo periodo di difficoltà generale non si guarda troppo per il sottile e tutto fa comodo, ma, in sede di conversione, la disposizione andrebbe sistemata.

La sospensione delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/73 nel periodo ricordato può essere richiesta al committente a tre condizioni:

- 1) avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- 2) non aver superato, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i 400mila euro di ricavi o compensi;

non aver sostenuto nel mese precedente all'incasso spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

È proprio quest'ultima la condizione che sta diventando

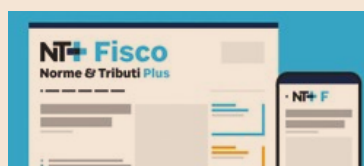
Per comprendere lo basti pensare a quanto il legislatore ha scritto al comma 2 dell'articolo 25-bis del Dpr 600/73, con riferimento alla ritenuta sulle provvigioni: «La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma, ma se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni».

Il concetto è chiaro: la ritenuta cala in presenza (e non in assenza) di dipendenti o collaboratori. E ciò per il semplice motivo che la ritenuta è un anticipo delle imposte sul reddito e più un soggetto ha dei costi (tra cui quello del personale è spesso la spesa prevalente) più è probabile che il reddito scenti una imposizione che si mantiene al di sotto dell'aliquota fissata per la ritenuta. Viceversa, chi ha pochi costi, anche in presenza di compensi non elevati, sconta spesso aliquote maggiori.

È, quindi, comprensibile che si sia voluto limitare il beneficio ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a un determinato parametro (400mila euro), ma inserendo il «paletto» dell'assenza di dipendenti, si è mantenuta la ritenuta proprio laddove serviva toglierla (e viceversa), perpetuando delle posizioni di credito «da ritenuta» che con i mille impedimenti alle compensazioni risultano sempre più fastidiose.

Ricordiamo che, in base alle circolari 8 e 9/E/20, per ottenere la non effettuazione della ritenuta da parte

NT+FISCO



ESCLUSIONE

Concorso per la scuola senza ritenute alla fonte

Non si applica alle scuole pubbliche la ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta, prevista per i premi e le vincite e le norme fiscali quando opera l'esclusione della classificazione fra manifestazioni a premi in base alla regolamentazione del Dpr 430/2001.

La risposta a interpello 114/2020 del 21 aprile affronta il caso di un concorso indetto da una società operante nel settore energetico, di produzione e di commercializzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed alternative, che promuove un concorso a premi rivolto alle scuole pubbliche d'Italia

del primo grado d'istruzione e i premi, in parte in natura e in parte in denaro, non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle scuole. L'Agenzia facendo leva sulla presupposta potenziale classificazione del concorso fra quelli esclusi dalle operazioni a premio per i motivi indicati, in quanto vede beneficiari dei premi, non persone fisiche o altri soggetti, ma scuole primarie pubbliche, cioè enti o istituzioni di carattere pubblico, con finalità eminentemente sociali o benefiche, afferma l'irrilevanza reddituale dei premi, evidentemente, senza tuttavia precisarlo, in ragione della speciale oggettività passiva del percettore (articolo 74, comma 1, del Tuir) e di conseguenza riconosce anche l'inapplicabilità delle ritenute alla fonte previste dall'articolo 30 del Dpr 600/73.

Marco Magrini
— **Benedetto Santacroce**
Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsol24ore.com

cento ai sensi articolo 19 del Dpr 23/2020" che ha sostituito - estendendone l'applicazione - l'articolo 62, comma 7, del Dl 18/20.

Il versamento dell'importo corrispondente alle ritenute d'acconto non subite va effettuato dallo stesso percettore del compenso in un'unica soluzione entro il 31 luglio o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere da tale data, senza applicazione di sanzioni e interessi, tramite un codice tributo specifico di prossima emanazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trustee può scegliere il regime di risparmio

PATRIMONI

Opzione valida anche nel caso di trust revocabile

Angelo Busani

Se il trustee di un trust revocabile esercita l'opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito (di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 461/1997), tali opzioni, dovendosi intendere espresse per interposta persona:

- sono valide anche se non esercitate personalmente dal disponente (e, cioè, della persona fisica che ha istituito il trust);
- esplicano diretta efficacia nei confronti del disponente.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 111 del 21 aprile 2020 sulla scia dello stabile orientamento che l'Agenzia ha maturato in ordine ai trust revocabili (in particolare, nelle circolari 48/E/2007 e 61/E/2010): essi sono considerati, infatti, come strutture meramente interposte rispetto al disponente.

Al disponente, quindi, devono essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust revocabile; e tali redditi non possono essere assoggettati a tassazione, in capo al disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza, in base alle imposte dirette.

Quindi, dato che la scelta di una delle due opzioni per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito sancisce che il loro esercizio deve essere effettuato per iscritto dal «contribuente», in caso di interposizione del contribuente dietro allo schermo di un soggetto fiscalmente irrilevante, quale il trust revocabile, l'opzione che il trustee abbia esercitato si intende fatta non per il trust ma per il soggetto che ha istituito il trust.

Secondo l'Amministrazione, per potersi qualificare un trust come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi deve infatti sussistere, quale «elemento essenziale», l'effettivo potere del trustee di gestire il patrimonio vincolato in trust dal disponente.

Pertanto, se il potere di gestione della trust property rimanga in capo al disponente (vuoi per disposizioni che, in tal senso, siano contenute nell'atto istitutivo del trust, vuoi perché, in via di mero fatto, sia il disponente - e non il trustee - a gestire il trust fund) allora il trust è considerato come «fiscalmente inesistente».

Per trust revocabile si intende un trust nel cui atto istitutivo vi sia una clausola che attribuisce al disponente il potere di cessare il trust durante la sua vigenza: con l'effetto di determinare il ritorno in capo al disponente del patrimonio vincolato in trust.

Tornando al punto dell'esercizio delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito che siano state esercitate dal trustee di un trust revocabile, alla luce della considerazione del trust come struttura interposta, il disponente o il trustee sono tenuti a informare tempestivamente l'intermediario finanziario cui è affidata la gestione patrimoniale e la società fiduciaria che abbia ricevuto un mandato di gestione affinché possano correttamente adempiere ai propri obblighi fiscali; in particolare, applicando i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al disponente quale titolare delle rispettive gestioni patrimoniali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le somme erogate dal Fir non sono soggette a tassazione

BANCHE

Gli indennizzi non sono redditi ma reintegrazioni di perdite patrimoniali

Alessandro Germani

Le somme erogate dal Fondo indennizzi risparmiatori (Fir) non sono da assoggettare a tassazione in capo ai risparmiatori persone fisiche. È questo il chiarimento della risposta 112 di ieri.

La legge di Bilancio del 2019 e il Dm del Mef del 10 maggio 2019 hanno istituito il Fondo, con la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche assoggettate a liquidazione coatta amministrativa fra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018.

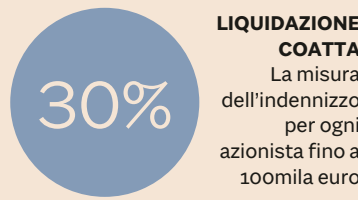
La misura dell'indennizzo, da corrispondersi al netto di eventuali rimborsi, ristori e risarcimenti, per gli azionisti è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di 100mila euro per ciascun risparmiatore, mentre per gli obbligazionisti subordinati è pari al 95% del costo di acquisto, sempre entro lo stesso limite massimo.

L'Agenzia ricorda che già la risoluzione 3/E/17, emanata a fronte del precedente fondo di solidarietà introdotto dalla legge di Stabilità 2016, aveva chiarito che le somme non avevano rilevanza reddituale. Si trattava, infatti, di una misura risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli, non essendo le somme parametrare alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma solo al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.

Dal punto di vista fiscale l'indennizzo forfetario non è stato conside-

rato riconducibile ad una perdita reddituale, bensì ad un mero reintegro patrimoniale ed in quanto tale privo di rilevanza impositiva. Questo principio è stato riconfermato anche in relazione alle successive somme di natura risarcitoria a seguito di accordi transattivi sottoscritti dalle banche con i propri clienti. Ciò è stato precisato dalla risoluzione n. 153/E/17.

Chiarito il quadro del passato, l'Agenzia nella risposta n. 112 ribadisce la finalità risarcitoria del Fir. Che risponde all'accertamento della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza effettuato da un'apposita commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo, che è pertanto competente a valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le «violazioni massive» commesse dalle banche e «il



danno subito dai risparmiatori».

Gli indennizzi sono corrisposti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento e nella misura prevista dai commi 496 e 497, determinata forfetariamente. Coerentemente quindi con le precedenti risposte, l'Agenzia conclude che le somme corrisposte dal Fir non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir in quanto finalizzate a reintegrare «forfetariamente» la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subito dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è agevolato l'acquisto di immobili adiacenti da demolire

PRIMA CASA

Interpretazione restrittiva dell'Agenzia sulla fruizione del bonus

Angelo Busani

Non può avvalersi dell'agevolazione prima casa il contribuente che, già proprietario di un appartamento, acquisti un'adiacente porzione di immobile, conseguendo, con ciò, la proprietà dell'intero edificio: il tutto, al fine di demolire il manufatto e di costruire un nuovo edificio, composto da un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa.

È questo il contenuto della risposta a interpello 113 del 21 aprile 2020, motivata dall'agenzia delle Entrate con il ragionamento secondo cui l'operazione descritta non è assimilabile a un «ampliamento» o a un «accorpamento» della prima casa di abitazione mediante l'acquisto di un'unità immobiliare a essa adiacente, con il fine di «fondere» quest'ultima con quella «preposseduta».

Si tratta di un'interpretazione che appare ingiustificatamente restrittiva.

Infatti, basandosi sul rilievo che non si tratterebbe tecnicamente di una fattispecie di ampliamento o di accorpamento, l'Agenzia svolge il proprio ragionamento come se fosse la legge stessa a concedere l'agevolazione prima casa, nell'ipotesi dell'acquisto di un'unità immobiliare adiacente, solo se questo ulteriore acquisto fosse, in fatto, qualificabile come destinato ad ampliare l'abitazione preposseduta mediante accorpamento (o fusione) della porzione oggetto di ulteriore acquisto.

Il vero è, invece, che la legge non dice nulla su questo tema e che la concessione dell'agevolazione all'acquisto dell'unità immobiliare

adiacente a quella preposseduta è frutto di un'interpretazione dell'Agenzia (questa volta, in senso liberale) la quale ha ammesso, a più riprese, l'agevolazione per il nuovo acquisto in base al ragionamento (circolari 38/E/05 e 31/E/10 e risoluzioni 25/E/05 e 142/E/09) che si tratta non dell'acquisto di un «altra» prima casa, ulteriore rispetto a quella già di proprietà del contribuente, bensì, appunto, di un acquisto finalizzato ad ampliare l'abitazione già posseduta.

Con l'unico limite che l'esito della fusione (tra il nuovo acquisto e la porzionale preposseduta) non sia quello della originazione di un'unità immobiliare le cui caratteristiche siano insuscettibili di beneficiare dell'agevolazione «prima casa» (vale a dire, le caratteristiche «non di lusso», fino al 31 dicembre 2013; l'accatastamento in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 dal primo gennaio 2014).

Allora, se questa è la ragione che supporta la concessione dell'agevolazione quando si acquista l'ampliamento dell'abitazione preposseduta, non pare esservi alcun motivo per discriminare il caso «ordinario» (quello dell'acquisto di una porzione di edificio adiacente, per accorpala all'appartamento già di proprietà del contribuente) rispetto a quel caso specifico, descritto nella risposta a interpello 113/20, consistente nell'acquisto di una porzione di immobile che permette al contribuente, con ciò divenuto proprietario dell'intero edificio, di raderlo al suolo per costruirne uno nuovo, composto da un'unica unità immobiliare, classificata in una categoria catastale che si presta all'applicazione del beneficio «prima casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**#IORESTOACASA,
MA LASCIO VIAGGIARE LA MENTE.**

Abbonati a DOMENICA, il supplemento culturale del Sole 24 Ore per allargare lo sguardo oltre i limiti.

Dalla letteratura all'arte, dalla scienza al teatro, dalla musica al design, ogni aspetto della cultura raccontato, spiegato e illustrato con autorevolezza e competenza uniche. In formato digitale o anche cartaceo. **E per dare ancora più valore al tuo tempo, l'abbonamento include l'accesso all'intero Archivio Storico della Domenica**, che contiene i contributi di più di 4000 autori dal 1983 a oggi.

ABBONATI PER DUE MESI A €9,90.

VAI SU ILSOLE24ORE.COM/DOMENICA2MESI



Ogni domenica, muovi la mente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA